



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE SUAP SERVIZIO FIERE E MERCATI

Prot nr. 133203
Brescia, 16/12/2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S.U.A.P.

VISTI i propri provvedimenti del 24/03/2009 nr. 15843 P.G. e del 3/07/2012 nr. 54505 con i quali erano stati disposti gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare detti provvedimenti tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa in materia di orari delle attività commerciali;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana in materia;

VISTO il Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTA la legge regionale 6/2010 per la disciplina del commercio su aree pubbliche e s.m. e i.;

VISTO il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificata dall'articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), il quale ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia;

VISTO quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della circolare n. 3644/c del 28.10.2011, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lettera d-bis ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero che *"...eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1, del*

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Commercio su aree pubbliche;

SENTITI il Settore Polizia Locale, il Settore mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, il Settore Partecipazione e Territorio;

DISPONE

fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti nelle specifiche materie, gli orari delle attività di commercio al dettaglio su aree come di seguito indicato:

• AREE MERCATALI

L'attività di commercio all'interno delle aree mercatali può essere svolta:

- Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nelle aree mercatali di Villaggio Badia, Villaggio Sereno, Villaggio Prealpino e Piazza Loggia; l'accesso all'area mercatale e la sistemazione dei banchi è consentita dalle ore 7.00;

- Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nelle restanti aree mercatali; l'accesso all'area mercatale e la sistemazione dei banchi è consentita dalle ore 7.00.

Agli operatori è consentito, ai fini dell'allestimento e del disallestimento delle attrezzature di vendita, occupare il suolo pubblico a partire dalle ore 7.00 e non oltre le ore 14.00.

I posteggi del mercato di Piazza Loggia vengono lasciati liberi entro e non oltre le ore 14.00;

I rifiuti derivanti dall'attività di commercio su aree pubbliche vengono conferiti a cura degli operatori negli appositi centri/punti di raccolta/cassonetti dedicati. Gli imballaggi puliti vengono suddivisi per tipologia (plastica, legno, cartone) per la successiva raccolta da parte degli addetti.

Le operazioni di assegnazione quotidiana dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati vengono effettuate:

- alle ore 8.00 nelle aree mercatali di Villaggio Badia, Villaggio Sereno, Villaggio Prealpino e piazza Loggia;

- alle ore 8.30 nelle restanti aree mercatali.

- **POSTEGGI UBICATI IN PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DIVERSI DALLE AREE MERCATALI (ISOLATI)**

L'attività di commercio su posteggio ubicato in parti del territorio comunale diversi dalle aree mercatali (posteggio isolato) può essere svolta nei giorni previsti dall'apposita deliberazione di giunta comunale istitutiva o ricognitiva degli stessi.

Nell'atto di concessione di suolo pubblico viene specificato l'orario effettivo di occupazione.

- **POSTEGGI PER OCCASIONI VARIE DI CARATTERE NON RICORRENTE**

Nell'atto di concessione di suolo pubblico per l'attività di commercio su area pubblica mediante l'assegnazione di posteggio in occasioni varie di carattere non ricorrente (per specifiche manifestazioni) viene specificato l'orario effettivo di occupazione che coincide con l'orario di esercizio.

Agli operatori è consentito, ai fini dell'allestimento e del disallestimento delle attrezzature di vendita, occupare il suolo pubblico sino a 30 minuti prima e non oltre i 30 minuti successivi ai suddetti orari.

- **FIERE**

L'attività di commercio e accesso all'interno delle fiere cittadine sono svolti negli orari:

- L'accesso all'area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari dalle ore 6.00 ed entro le ore 8.00 e per gli operatori non assegnatari dalle ore 8.00 ed entro le ore 9.00;
- L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è consentita a partire dalle ore 8.00 e non oltre le 22.00.

Le operazioni di assegnazione quotidiana dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati vengono effettuate alle ore 8.00 del giorno della fiera.

Per singole fattispecie, con particolare riferimento alla fiera dei SS. Faustino e Giovita, il Dirigente Responsabile del Settore SUAP, può disporre orari diversi.

- **COMMERCIO MEDIANTE STRUTTURE FISSE SU AREA PUBBLICA E SU AREA PRIVATA SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO CONNESSA AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'attività di commercio su area pubblica connessa ad attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 24:00 che sarà specificatamente riportata nell'atto di concessione.

Eventuali deroghe saranno concesse solo previo parere del Comando Polizia Locale.

• **COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE**

Per ragioni o esigenze di **sostenibilità ambientale e sociale**, di **mobilità**, di **viabilità**, di **vivibilità del territorio**, l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è svolta nelle seguenti fasce orarie:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
- Sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

L'attività in discorso non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza. Quale indicazioni di massima ed esemplificativa ai fini dell'individuazione di modalità elusive del divieto di ingiustificato stazionamento in assenza di richieste dell'utenza, si ritiene che il tempo di sosta non possa essere superiore all'ora.

Considerando il forte afflusso veicolare e di persone in occasione dei mercati e delle fiere cittadine, per evidenti ragioni ed esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici, viene interdetto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in un raggio di 500 metri dal mercato o dalla fiera stessa.

Per analoghe ragioni è interdetto il commercio in forma itinerante a meno di 250 metri da altro operatore commerciale su posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverso dalle aree mercatali (isolato), su posteggio per occasioni varie di carattere non ricorrente o da altro operatore itinerante.

AVVERTE

che le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, ai sensi dell' art. 27 comma 6° della Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, ai sensi dell'art. Art. 27 comma 1° della succitata legge regionale.

DEMANDA

agli organi di polizia dello Stato e Locale il controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Al settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia ed al personale del S.U.A.P. – servizio fiere e mercati la capillare distribuzione presso gli operatori commerciali.

Il presente atto sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo on line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Lombardia – sezione di Brescia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP

(Marco Antonio Colosio)

Firma digitale

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Responsabile del Settore SUAP del Comune di Brescia

Settore proponente: Settore SUAP

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Settore SUAP, via Marconi n. 12 – Brescia tel. 0302978809.

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore SUAP – Marco Antonio Colosio

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (Legge 6.12.1971 n. 1034), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario ai Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).